

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Net Insight AB (Stoccolma, Svezia)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 20 settembre 2007 nel caso R 1428/2006-2 e il rigetto della domanda per tutti i servizi delle classi 37 e 42 e per i servizi respinti della classe 35, e accogliere la domanda per tutti i servizi considerati;
- condannare l'Ufficio e le altre parti al pagamento delle spese processuali, proprie e della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «Insight» per servizi delle classi 35, 36, 37 e 42 — domanda n. 3 309 002

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Net Insight AB

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo comunitario nazionale «NET INSIGHT» per beni e servizi delle classi 9, 37 e 41

Decisione della divisione di opposizione: opposizione parzialmente accolta e parzialmente respinta

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: secondo la ricorrente la commissione di ricorso ha individuato erratamente gli elementi dominanti e distintivi del marchio precedente e non ha considerato tutti i fattori rilevanti quando ha esaminato la somiglianza dei beni e servizi in questione. Inoltre, la commissione di ricorso non ha considerato tutti gli elementi che rilevano per l'esame della valutazione complessiva quando ha esaminato la possibilità di confusione fra i marchi controversi.

Ricorso presentato il 21 dicembre 2007 — Notartel/UAMI — SAT.1 SatellitenFernsehen (R.U.N.)

(Causa T-490/07)

(2008/C 64/75)

Lingua di deposito del ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Notartel SpA — società informatica del Notariato (Roma, Italia) (rappresentante: M. Bosshard, avvocato, M. Balestriero, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH (Berlino, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- In via principale, annullare parzialmente — nella parte in cui ha riconosciuto fondata l'opposizione — la decisione resa dalla Quarta Commissione dei ricorsi dell'UAMI in data 22 ottobre 2007 nel procedimento R 1267/2006-4;
- In via subordinata, annullare parzialmente — nella parte in cui ha riconosciuto fondata l'opposizione in relazione al marchio richiesto per la classe 38 — la decisione resa dalla Quarta Commissione dei ricorsi dell'UAMI in data 22 ottobre 2007 nel procedimento R 1267/2006-4;
- In ogni caso, respingere ogni eventuale futura istanza o domanda contraria, per l'effetto confermando la decisione per le parti non impugnate in questa sede;
- Con rifusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.

Marchio comunitario interessato: Marchio verbale «R.U.N.» (richiesta di marchio comunitario n. 1.069.863, per servizi nelle classi 35, 38 e 42, per quanto riguarda la presente procedura).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: SAT.1 Satelliten Fernsehen GmbH

Marchio o segno fatto valere: Marchio verbale nazionale e comunitario «ran», per prodotti e servizi nelle classi 9, 35, 38, 41 e 42.

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento parziale del ricorso, in relazione a taluni servizi nelle classi 38 e 42.

Motivi dedotti: La decisione impugnata appare viziata da una contraddizione logica che consiste nell'aver enunciato una serie di corretti principi di diritto indicati come vincolanti nella valutazione della somiglianza tra segni e prodotti/servizi ai fini di accertare la sussistenza dell'impedimento di cui all'articolo 73, parte prima, del regolamento sul marchio comunitario, per poi tuttavia applicare criteri diversi al momento della valutazione della fattispecie concreta. Tale contraddizione logica dà dunque luogo sia ad un errore di diritto, rappresentato dall'aver applicato principi di diritto differenti da quelli (corretti) che sono stati enunciati nelle premesse in diritto alla decisione, sia ad una contraddittorietà ed insufficienza della motivazione.

Ricorso proposto il 27 dicembre 2007 — Groupement des Cartes Bancaires CB/Commissione

(Causa T-491/07)

(2008/C 64/76)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Groupement des Cartes Bancaires (CB) GIE (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti A. Georges, J. Ruiz Calzado, É. Barbier de La Serre)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- annullare integralmente la decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il gruppo di interesse economico ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 17 ottobre 2007, C(2007) 5060 def., relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 CE (caso COMP/D1/38606 — GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES «CB»), in merito a misure tariffarie di adesione al gruppo suddetto applicabili ai nuovi membri, nonché al meccanismo cosiddetto «risveglio dei dormienti» applicabile ai membri del gruppo che successivamente alla loro adesione non hanno sviluppato attività significative relativamente alle carte bancarie.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce sei motivi.

Il primo motivo riguarda la violazione dell'art. 81 CE e del principio di parità di trattamento nonché il difetto di motivazione a causa dei presunti vizi nel metodo di analisi delle misure e dei mercati adottato dalla Commissione, in quanto questa non avrebbe tenuto conto di una visione globale, dell'insieme dei dati pertinenti e del contesto concreto in cui le misure notificate sono state adottate e producono i loro effetti.

In secondo luogo, la parte ricorrente deduce un motivo relativo alla violazione dell'art. 81, n. 1, CE, a causa degli errori di diritto, di fatto e di valutazione che la Commissione avrebbe commesso nell'esaminare la finalità delle misure notificate. Il gruppo ricorrente ritiene che la Commissione abbia violato l'obbligo di esaminare la finalità di una decisione di un'associazione di imprese e non abbia dimostrato il carattere anticoncorrenziale di tale finalità.

Con il terzo motivo, il ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola l'art. 81, n. 1, CE anche in ragione degli errori di diritto, di fatto e di valutazione che la Commissione avrebbe commesso nell'esaminare gli effetti delle misure notificate.

Con il quarto motivo il ricorrente sostiene, in via subordinata, che la Commissione ha violato l'art. 81, n. 3, CE nell'esaminare l'applicabilità delle quattro condizioni richieste per beneficiare di un'esenzione.

Il quinto motivo dedotto dal ricorrente riguarda la violazione del principio di buona amministrazione derivante dalle presunte omissioni e contraddizioni contenute nella decisione impugnata e dagli snaturamenti apportati in tale decisione agli argomenti addotti dal ricorrente medesimo.

L'ultimo motivo si riferisce alla violazione dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto.